

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

### 9° RESOCONTO

SEDUTE DEL 24 LUGLIO 1979

#### INDICE

##### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali . . . . .	Pag.	3
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro . . . . .	»	14
7 <sup>a</sup> - Istruzione . . . . .	»	9

(Segue)

**Sottocommissioni per i pareri**

7<sup>a</sup> - Istruzione . . . . . Pag. 17



CONVOCAZIONI . . . . . Pag. 18

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 24 LUGLIO 1979

*Presidenza del Vice Presidente*

MANCINO

*indi del Presidente*

MURMURA

*Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro Erminero, per la grazia e giustizia Speranza e per la sanità Vecchiarelli.*

*La seduta inizia alle ore 11,15.*

**IN SEDE REFERENTE**

« Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, concernente nuovo assetto tributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato » (8).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Si prosegue l'esame del provvedimento, sospeso nella seduta del 19 luglio.

Il senatore Mazza, coordinatore della Sottocommissione per l'esame degli emendamenti presentati al decreto-legge, riferisce che i lavori della Sottocommissione stessa, nel corso delle tre riunioni svolte, non sono stati molto produttivi. Il senatore Mazza precisa che in sede di Sottocommissione si è discusso se la parte normativa dovesse o meno essere inserita nel decreto-legge, nonché se gli aspetti normativi debbano rappresentare oggetto di una delega da conferire al Governo.

L'oratore conclude facendo presente che la Sottocommissione nel corso del lavoro svolto è giunta ad esaminare gli emendamenti presentati fino all'articolo 24.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 1.

I senatori Maffioletti e Noci danno illustrazione di un emendamento tendente ad aggiungere, al primo comma dell'articolo 1, che le disposizioni si applicano anche ai dirigenti di

ricerca e ricercatori dell'Istituto superiore di sanità, ai direttori, ai direttori di sezione e sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e talassografica, ai direttori e sperimentatori delle stazioni sperimentali dell'industria. (1. 1)

Il senatore Maffioletti dà quindi ragione di un emendamento presentato, insieme al senatore Noci, tendente a sopprimere, al secondo comma, l'espressione « il personale di cui all'articolo 4, ottavo comma, del presente decreto ». (1. 2)

Sempre il senatore Maffioletti dà ragione di un emendamento aggiuntivo, presentato insieme al senatore Noci, concernente il personale statale di ruolo e non di ruolo in servizio presso gli istituti di ricerca e sperimentazione agraria e presso gli istituti talassografici.

Il senatore Noci illustra un emendamento, presentato insieme al senatore Maffioletti, tendente a sostituire il terzo comma (ai dirigenti di ricerca, direttori e direttori di sezione degli istituti di ricerca e sperimentazione, di cui al primo comma, si applicano in via provvisoria il trattamento economico dei professori universitari di ruolo con le modalità previste dai successivi articoli 25 e 26).

Dopo interventi del senatore Pavan e dopo che il relatore ed il rappresentante del Governo hanno manifestato avviso contrario, gli emendamenti, posti separatamente ai voti, sono accolti.

Il senatore Stanzani Ghedini, richiamandosi a quanto già esposto in sede di sottocommissione, annuncia il ritiro degli emendamenti, da lui presentati insieme al senatore Spadaccia, agli articoli del decreto-legge, riservandosi di ripresentarli in Assemblea.

Viene quindi accolto anche l'articolo 1 nel testo emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 2.

Il senatore Marchio dà ragione di due emendamenti sostitutivi presentati al primo comma, nonché di un comma da aggiungere dopo l'ultimo, e tendente a ridurre i periodi

di tempo per l'attribuzione delle classi e degli aumenti periodici di stipendio.

Il sottosegretario Erminero illustra quindi un emendamento sostitutivo al secondo comma dell'articolo 2.

Il senatore Mancino ritira un emendamento aggiuntivo, da lui presentato, riservandosi di riproporre la questione (perequazione di stipendi per effetto di inquadramento) in sede di esame dell'articolo 48.

Il senatore Maffioletti è contrario agli emendamenti illustrati dal senatore Marchio. È favorevole invece all'emendamento proposto dal Governo.

Anche il senatore Pavan è contrario agli emendamenti del senatore Marchio perchè, come ha già avuto modo di rilevare, occorre diminuire la sfera di applicazione del criterio dell'anzianità.

Il relatore Mazza è contrario agli emendamenti presentati dal Gruppo del movimento sociale - destra nazionale, mentre è favorevole all'emendamento proposto dal Governo.

Posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti illustrati dal senatore Marchio, mentre è accolto l'emendamento governativo.

Viene poi accolto l'articolo 2 nel testo modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 3.

Il sottosegretario Vecchiarelli ed il senatore Mancino illustrano due emendamenti, di analogo contenuto, presentati al primo comma, terzo alinea, concernenti le guardie di sanità.

I senatori Noci e Maffioletti danno quindi ragione di due emendamenti aggiuntivi: il primo tendente ad inserire al primo comma, sesto alinea, le parole « ivi compreso il personale della carriera diplomatica che riveste la qualifica di segretario di legazione e di primo segretario di legazione nonchè i consiglieri di legazione che non abbiano conseguito il trattamento economico stabilito per il primo dirigente »; il secondo volto ad aggiungere, alla fine del primo comma, le parole « nell'ottavo livello i ricercatori e gli sperimentatori degli istituti di sperimentazione e di ricerca ».

Dopo che il senatore Noci ha ritirato due emendamenti presentati al quarto comma

dell'articolo 3, il senatore Maffioletti dà ragione di quattro emendamenti presentati insieme al senatore Noci: il primo, aggiuntivo, dopo il primo comma, concernente i consiglieri di legazione; il secondo tendente ad aggiungere, all'ottavo comma, dopo la data del 1° luglio 1978, l'espressione « e fino al 1° luglio 1979 »; il terzo, tendente a sostituire, al decimo comma, la data 1° luglio 1978 con l'altra 1° gennaio 1978; il quarto, volto a sostituire l'ultimo periodo del decimo comma.

Il senatore Mancino illustra un emendamento aggiuntivo concernente la valutazione del diploma di laurea nonchè, al decimo comma, un emendamento aggiuntivo riguardante la soppressa qualifica di direttore di sezione. Lo stesso senatore propone un altro emendamento aggiuntivo concernente gli impiegati del Ministero delle finanze.

Il senatore Marchio illustra quindi un emendamento sostitutivo presentato al quarto comma, nonchè un emendamento tendente a sopprimere, sempre al quarto comma, le parole « in ragione del 95 per cento della dotazione organica stabilita per ciascuna delle qualifiche suddette, computando, a tali fini, anche gli eventuali posti in soprannumero ». Lo stesso oratore dopo aver dato illustrazione di due emendamenti aggiuntivi al quarto comma, propone di sopprimere il sesto comma, la tabella di cui all'ultimo comma dell'articolo 3, nonchè di aggiungere un emendamento al terzo comma concernente il personale non dirigente dell'istituto centrale di statistica.

Secondo il senatore Maffioletti il problema delle guardie di sanità sollevato dagli emendamenti presentati dal sottosegretario Vecchiarelli e dal senatore Mancino potrebbe essere esaminato in maniera più approfondita in Assemblea.

Il sottosegretario Vecchiarelli ed il senatore Mancino ritirano gli emendamenti.

Sugli emendamenti proposti al primo comma dai senatori Noci e Maffioletti si pronunciano contro sia il relatore Mazza che il sottosegretario Erminero.

Gli emendamenti, posti separatamente ai voti, sono accolti.

Sull'emendamento aggiuntivo proposto all'ottavo comma dai senatori Noci e Maffioletti si pronuncia favorevolmente il relatore Mazza, mentre il sottosegretario Erminero si rimette alla Commissione.

Posto ai voti, l'emendamento è approvato.

Anche sui due emendamenti proposti al decimo comma dell'articolo 3, da parte dei senatori Noci e Maffioletti, il relatore Mazza si pronuncia favorevolmente. Il sottosegretario Erminero si rimette alla Commissione.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti sono accolti.

La Commissione non accoglie l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Mancino dopo il decimo comma.

Il senatore Mancino ritira gli altri emendamenti da lui in precedenza illustrati.

La Commissione non accoglie neppure gli emendamenti illustrati dal senatore Marchio.

Posto ai voti, l'articolo 3 è accolto nel testo emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 4.

Il senatore Mancino ritira un emendamento aggiuntivo presentato al secondo comma dell'articolo 4.

I senatori Pavan e Maffioletti presentano un emendamento aggiuntivo tendente ad inserire la parola « anche », prima dell'espressione « per passaggi di livelli », al quinto comma dell'articolo 4.

Il senatore Maffioletti dà ragione dell'emendamento da lui presentato insieme al senatore Noci, tendente a sopprimere i commi sesto e seguenti dell'articolo 4, relativi ai ricercatori ed al personale diplomatico. Ciò è logica conseguenza, osserva l'oratore, degli emendamenti apportati all'articolo 1.

Il sottosegretario Erminero dà ragione di un emendamento riguardante il personale dell'istituto superiore di sanità.

Secondo il senatore Vittorino Colombo la soppressione dell'ultima parte dell'articolo 4 non va accolta. Peraltro, anche volendo fare riferimento ai livelli retribuitivi — qualora si volesse accedere alle argomentazioni espresse dal senatore Maffioletti — occorrerebbe sempre precisare che il personale della carriera diplomatica continua ad essere disciplinato dal proprio ordinamento di settore. Pre-

sentando quindi un emendamento tendente ad una diversa formulazione dell'ultima parte dell'articolo 4.

Il senatore Maffioletti insiste nel sostenere che con la sua proposta non viene soppressa la particolare normativa riguardante i diplomatici, ma con essa si propone solo l'inquadramento nei livelli di questo personale.

Il senatore Branca è favorevole all'accoglimento dell'emendamento soppressivo.

Viene quindi posto in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto al quinto comma dai senatori Pavan e Maffioletti.

La Commissione lo accoglie.

Dopo che il relatore Mazza ed il sottosegretario Erminero hanno espresso parere contrario, viene pure accolto l'emendamento soppressivo proposto dai senatori Maffioletti e Noci. Il presidente Murmura fa presente che sono preclusi gli emendamenti presentati dal senatore Vittorino Colombo e dal sottosegretario Erminero.

Viene quindi accolto l'articolo 4 nel testo modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 5.

Viene accolto un emendamento aggiuntivo presentato, al terzo comma, dal rappresentante del Governo, nonché l'articolo 5 nel testo emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 6.

Al primo comma viene accolto un emendamento presentato dal rappresentante del Governo, tendente ad aggiungere, alla nona riga, dopo la parola « integrazioni », le altre « o in categorie salariali non di ruolo corrispondenti a quelle previste per gli operai di ruolo dalla legge 5 marzo 1961, n. 90, e successive modificazioni ».

Esprimono quindi avviso contrario a due emendamenti presentati dal sottosegretario Erminero e relativi a categorie di personale del Ministero degli affari esteri, i senatori Branca, Modica e Maffioletti.

I due emendamenti, posti separatamente ai voti, non sono accolti.

È accolto l'articolo 6 nel testo emendato.

Il senatore Mancino ritira l'articolo 6-bis da lui presentato.

La Commissione accoglie quindi gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11.

Si passa all'esame dell'articolo 12.

Il sottosegretario Erminero illustra un emendamento sostitutivo del terzo comma, un emendamento soppressivo del penultimo comma, nonché un emendamento aggiuntivo.

Il relatore Mazza si pronuncia favorevolmente sull'emendamento sostitutivo.

Posto ai voti, l'emendamento non è accolto.

Viene quindi dichiarato precluso l'emendamento soppressivo.

È accolto l'emendamento aggiuntivo, relativo al personale del lotto.

È pure accolto, nel testo emendato, l'articolo 12.

Dopo che il senatore Mancino ha ritirato un emendamento aggiuntivo, viene accolto l'articolo 13.

Sono pure accolti gli articoli 14 e 15.

Si passa all'esame dell'articolo 16.

Viene accolto un emendamento del Governo all'ultimo comma.

È pure accolto l'articolo 16 nel testo emendato.

Successivamente la Commissione accoglie gli articoli 17, 18 e 19.

Si passa all'esame dell'articolo 20.

La Commissione accoglie un emendamento presentato, al secondo comma, dal rappresentante del Governo, nonché l'articolo stesso nel testo emendato.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 21.

È accolto un emendamento del Governo al primo comma, mentre viene respinto un emendamento sostitutivo del secondo comma presentato dal senatore Marchio. Il senatore Mancino ritira gli emendamenti da lui presentati.

Viene quindi accolto, nel testo modificato, l'articolo 21.

È pure accolto, dopo che sono stati respinti due emendamenti presentati dal senatore Marchio, il testo dell'articolo 22.

Si passa all'esame dell'articolo 23.

Il sottosegretario Erminero dà illustrazione di tre emendamenti presentati al primo, al quarto ed al quinto comma.

Il senatore Maffioletti dà ragione di un emendamento da lui presentato insieme al senatore Noci e tendente a sopprimere i primi cinque commi dell'articolo.

Il senatore Barsacchi fa presente che la sua parte non intende essere un atteggiamento

di contrarietà nei riguardi del personale preso in considerazione dall'articolo, ma solo sottolineare l'esigenza dell'approntamento di un assetto generale per il settore.

Il senatore Schiano fa quindi presente che alle ore 16 la Commissione Istruzione si riunirà per esprimere il parere sul decreto-legge all'esame.

Il seguito del dibattito è quindi rinviato.

*(La seduta, sospesa alle ore 14, è ripresa alle ore 17,25).*

Si riprende l'esame dell'articolo 23, interrotto per la sospensione dei lavori.

Su proposta del senatore Maffioletti e del relatore Mazza l'articolo 23 viene accantonato, al fine di ricercare una più opportuna definizione dell'indennità in esso prevista, che è opportuno non venga classificata come di funzione.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 24, si passa all'esame dell'articolo 25. In considerazione del fatto che sono stati presentati emendamenti soppressivi dell'intero capo I del titolo III da parte del senatore Branca, che li illustra sottolineando come la materia dovrebbe essere più opportunamente regolata nell'ambito della riforma universitaria, gli articoli da 25 a 31 vengono accantonati, per una opportuna riflessione.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 32, si passa all'articolo 33. Viene accolto un emendamento governativo, al secondo comma, tendente ad una modifica di carattere formale, e, quindi, l'articolo nel testo emendato.

All'articolo 34 vengono ritirati due emendamenti, uno al primo comma ed uno istitutivo di tre commi dopo il primo, presentati dai senatori Noci e Maffioletti, dopo che il senatore Maffioletti ha ritenuto opportuno riservarsi una migliore formulazione del testo.

Non essendo stati presentati altri emendamenti all'articolo 34, si passa all'articolo 35. Dopo parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, vengono respinti due emendamenti, al primo comma ed ag-

giuntivo di un comma dopo l'ultimo, dei senatori Crollalanza ed altri.

Non essendo stati presentati altri emendamenti all'articolo 35, nè agli articoli 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42, si passa all'esame dell'articolo 43. Il senatore Maffioletti esprime, a tal proposito, una perplessità, relativa al fatto che i dipendenti della ragioneria generale dello Stato distaccati con funzioni di controllo presso altri enti od organismi percepiscono le indennità spettanti ai dipendenti di questi ultimi. Non ritiene tuttavia di presentare un apposito emendamento.

Non essendovi altri emendamenti all'articolo 43, si passa all'esame dell'articolo 44. Il senatore Maffioletti illustra un emendamento, al primo comma, tendente a far sì che il Governo provveda sollecitamente alla riforma dello stato giuridico ed economico della dirigenza statale, alla revisione dell'organico, alla definizione delle responsabilità, delle funzioni e dei criteri di accesso, della selezione e della mobilità dei dirigenti. Non può tuttavia fare a meno di sottolineare come il Gruppo comunista avrebbe preferito che la parte economica riguardante la dirigenza non venisse modificata con lo strumento previsto nel decreto-legge che, agendo con un meccanismo percentuale sugli stipendi attuali, ne conferma la struttura. Perciò l'emendamento si propone di sollecitare, seppure indirettamente, il varo di una nuova normativa.

Dopo interventi contrari all'emendamento dei senatori Bonifacio, Noci, Colombo, Vitalone — per il quale sarebbe opportuna una norma che sancisse la decadenza del trattamento previsto nel decreto-legge, ove non si provvedesse alla riforma — del relatore Mazza e del presidente Murmura, e favorevoli dei senatori Branca, Stefani, Barsacchi e Modica, l'articolo 44 viene accantonato per una opportuna riflessione.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 45. Dopo che il senatore Maffioletti ha ritirato due emendamenti aggiuntivi all'articolo, riservandosi di ripresentarli in Assemblea, favorevole il relatore e rimessosi alla Commissione il rappresentante del Governo, dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore Mancino, è accolto un altro emenda-

mento del senatore Maffioletti, aggiuntivo di un ulteriore comma e tendente a ribadire il carattere di onnicomprensività del trattamento economico goduto dai dirigenti.

Accolto quindi l'articolo 45, nel testo modificato, si torna all'esame dell'articolo 44, precedentemente accantonato. Si apre una discussione sull'opportunità di stabilire un termine di decadenza, ovvero un termine entro il quale si debba provvedere all'approvazione della riforma della dirigenza oppure solamente alla presentazione del disegno di legge relativo presso il Parlamento. Dopo interventi dei senatori Modica, Mancino, Vittorino Colombo e Maffioletti, favorevoli il sottosegretario Erminero ed il relatore Mazza, viene respinto un emendamento del senatore Vittorino Colombo, tendente ad espungere la menzione del termine del 30 giugno 1980, posto all'approvazione della legge citata. Favorevole il relatore e rimessosi alla Commissione il rappresentante del Governo, è quindi accolto l'emendamento del senatore Maffioletti, con le modifiche dal proponente stesso apportate.

Dopo la dichiarazione di astensione sull'articolo del senatore Maffioletti, a nome del Gruppo comunista, motivata dalle riserve esistenti sulla norma stessa, pur se migliorata, e dichiarazione di voto favorevole del senatore Noci, a nome del Gruppo socialista, è accolto l'articolo 44, nel testo emendato.

Il senatore Stazani Ghedini, intervenendo sull'ordine dei lavori, lamenta il contemporaneo svolgimento dei lavori di Commissione con quelli d'Assemblea, auspicando che nel futuro si possa ovviare a tale inconveniente. Il Presidente Murmura assicura che, ove possibile e ove non sussistano motivi di urgenza, la presidenza si farà carico dell'inconveniente lamentato.

Si passa all'esame dell'articolo 46. Il senatore Flamigni fa presente che sarebbe opportuno, prima di affrontare tale norma, valutare gli emendamenti istitutivi degli articoli 52-bis e seguenti, proposti dai Gruppi comunista e socialista, che, ove accolti, comporterebbero la necessaria modifica anche dell'articolo 46.

*(La seduta, sospesa alle ore 18,45, è ripresa alle ore 19,15).*

Interviene brevemente il senatore Schiano, che illustra il parere emesso dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente, che riguarda soprattutto il personale dei conservatori e delle accademie e dell'università.

Si ritorna quindi all'articolo 23, precedentemente accantonato. Dopo interventi dei senatori Maffioletti, Pavan, Barsacchi, Noci, Schiano e Vittorino Colombo, e dopo che il senatore Maffioletti ha ritirato l'emendamento presentato unitamente al senatore Noci, vengono accolti quattro emendamenti dei senatori Pavan, Barsacchi e Maffioletti, favorevole il relatore e dopo dichiarazione di astensione del senatore Mancino, tendenti ad espungere dai primi quattro commi la parola « funzione » in relazione a quella « indennità » ed a sancire, al primo comma, la transitorietà della disciplina, in attesa di una legge di riforma organica. Vengono quindi respinti due emendamenti del Governo, al primo ed al quarto comma, tendenti a sostituire la dizione « presidi e direttori didattici » con quella « personale direttivo », favorevole il relatore Mazza e dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore Schiano. È quindi accolto un emendamento formale del Governo, al sesto comma. Viene infine accolto l'articolo 23, nel testo modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 25, precedentemente accantonato. Dichiarato decaduto per assenza del proponente un emendamento del senatore Branca, è accolto un emendamento governativo al primo comma, tendente a far salva la differenziazione dello *status* economico degli assistenti universitari, dichiaratosi favorevole il relatore Mazza. Sono poi respinti tre emendamenti dei senatori Crollalanza ed altri, tendenti a modificare l'entità degli scatti di stipendio.

Accolto l'articolo 25 nel testo modificato, si passa all'esame dell'articolo 26. Il senatore Maffioletti illustra un emendamento, presentato unitamente al senatore Noci, sostitutivo dell'intero articolo e tendente a far godere di più favorevoli trattamenti economici solo quei docenti che si dedichino all'insegnamento a tempo pieno. Dopo interventi contrari dei senatori Schiano e Bonifacio, il senatore Maffioletti ritira l'emendamento, riservandosi di riproporlo eventualmente in Assemblea. Il senatore Mancino ritira a sua volta un emendamento aggiuntivo di un comma dopo l'ultimo, con la medesima riserva. Essendo stati dichiarati decaduti per assenza del proponente due emendamenti del senatore Branca e non essendo stati presentati altri emendamenti all'articolo 26, nè all'articolo 27, si passa all'esame dell'articolo 28. Dichiarato decaduto per assenza del proponente un emendamento del senatore Branca e respinti due emendamenti dei senatori Crollalanza ed altri, uno al primo comma, soppressivo della lettera e), ed uno aggiuntivo di un comma dopo l'ultimo, contrari il relatore ed il rappresentante del Governo, e non essendo stati presentati altri emendamenti allo stesso articolo, nè agli articoli 29, 30 e 31, si riprende l'esame dell'emendamento istitutivo dell'articolo 52-*bis*, precedentemente accantonato.

Il senatore Flamigni illustra l'emendamento, tendente ad estendere il trattamento previsto nel titolo VI anche al personale dei ruoli civili delle forze di polizia. Dopo intervento contrario del senatore Vittorino Colombo, che reputa la sede non propria per tentare il varo di una riforma della pubblica sicurezza, e favorevole del senatore Stanzani Ghedini, il seguito dell'esame è rinviato alla seduta di domani.

*La seduta termina alle ore 20,45.*



**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 24 LUGLIO 1979

*Presidenza del Presidente*  
SEGNANA

*Intervengono il Ministro del tesoro Pandolfi ed il Sottosegretario di Stato allo stesso dicastero Venanzetti.*

*La seduta inizia alle ore 10.*

**IN SEDE REFERENTE**

« Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 162, concernente conferimento di fondi al Banco di Napoli, al Banco di Sicilia, al Banco di Sardegna ed al Credito industriale sardo e collocamento di obbligazioni emesse dagli istituti di credito industriale » (7).

(Seguito e conclusione dell'esame).

Si riprende l'esame sospeso il 19 luglio.

Il senatore Bonazzi rileva che l'urgenza adottata a giustificazione del decreto-legge è in buona parte un'urgenza determinata dallo stesso comportamento del Governo, in quanto le misure di ricapitalizzazione a favore dei banchi meridionali avrebbero potuto essere già approvate nella scorsa legislatura in sede di esame del disegno di legge Camera n. 2004, il cui varo fu impedito dalla mancata soluzione dei problemi concernenti la struttura interna di questi banchi. Le esigenze di rinnovamento delle strutture e della gestione di tali istituti di credito vanno invece assolutamente soddisfatte ove si voglia avere la garanzia del miglior utilizzo dei fondi messi a loro disposizione. E queste garanzie sono ancor più necessarie tenendo conto dei grossi impegni finanziari e di risanamento industriale che costituiscono lo scopo ultimo del provvedimento, finalizzato, come ha detto lo stesso Ministro del tesoro, soprattutto a consentire la partecipazione dei banchi meridionali

ai consorzi di risanamento del gruppo SIR-Rumianca.

Dopo aver osservato che il decreto in questione offre lo spunto per richiamare l'attenzione del Governo e delle forze politiche sulla necessità di chiarimento e di ripensamento sull'intero nostro sistema creditizio — investito da ultimo dai noti avvenimenti della Banca d'Italia e del caso Sindona, che hanno posto in luce gravi responsabilità di personaggi del mondo economico e politico, non certo della sua parte — si sofferma su singole disposizioni del provvedimento, anche allo scopo di illustrare gli emendamenti presentati il 19 luglio.

L'emendamento proposto per addivenire ad una modifica degli statuti dei banchi si fa carico dell'urgenza di intervenire con legge in una materia che da troppo tempo attende di essere convenientemente disciplinata; l'emendamento, peraltro, non pretende di risolvere completamente i problemi del rinnovamento di questi banchi, ma costituisce senz'altro un fondamentale elemento per poterlo attuare.

Il suo Gruppo ha inoltre presentato un emendamento per modificare lo statuto dell'IMI ritenendo che il Tesoro debba avere, nella composizione degli organi di questo Istituto, una rappresentanza proporzionata alla partecipazione al capitale sociale. Con l'emendamento, poi, si vuole eliminare l'anomalia di un Presidente che non ha limiti temporali nella durata in carica.

Sull'articolo 4, rileva l'oratore, vi sono poi problemi di copertura e, comunque, vi è il rischio che lo Stato debba fronteggiare delle perdite per non avere esattamente previsto tutti gli effetti dell'operazione prefigurata.

In conclusione, per il contesto in cui viene collocato, il provvedimento, allo stato, non può incontrare un giudizio positivo del PCI.

Il senatore Bevilacqua, premesso che l'esame delle norme del decreto ha innescato un

dibattito su problematiche più vaste, rileva, per quanto concerne i problemi degli statuti, l'opportunità, sottolineata dallo stesso Ministro, di mantenere all'autonomia dei banchi la formulazione di eventuali modifiche statutarie. Si dichiara d'accordo sulla necessità di tali modifiche, purchè esse non siano dettate dalla legge e purchè tengano conto delle varie situazioni, che sono parzialmente diverse nei singoli banchi.

Sull'argomento del trattamento del personale e del sistema pensionistico, toccato in particolare dal senatore Andreatta, fa presente che, per il Banco di Napoli, occorre risalire alle norme della legge n. 486 del 1895 e che, al Banco di Sicilia, i dipendenti godono di un trattamento previdenziale intermedio tra quello INPS e quello delle banche private. Questo istituto di credito ha dovuto comunque affrontare oneri assai rilevanti con l'applicazione della legge n. 336 del 1970, che ha comportato un esodo di oltre mille dipendenti, che si è dovuto in vario modo sostituire.

Il senatore Bevilacqua contesta poi i giudizi espressi il 19 luglio dal senatore Giuseppe Vitale: la destinazione di personale a Palermo non è affatto così eccessiva come è stato detto e può farsi rientrare nella normalità; le assunzioni vengono fatte per concorso, e la chiamata diretta, previo esame di idoneità, viene utilizzata per evitare i tempi lunghi dei concorsi di fronte a necessità a breve termine di nuovo personale. È vero che alcune assunzioni sono state fatte su segnalazioni politiche, ma è difficile affermare che il PCI vi sia stato estraneo.

Non risponde a verità, prosegue l'oratore, che sussistano situazioni di incompatibilità nel consiglio di amministrazione e che alcuni amministratori siano coinvolti in vicende giudiziarie, in quanto i relativi giudizi penali si sono conclusi con l'assoluzione perchè il fatto non costituiva reato.

Dopo aver affermato che altri fatti ed elementi potrebbe portare per confutare tesi e critiche in ordine al Banco di Sicilia formulate nella scorsa seduta (il senatore Ferma-riello, protestando, invita ad esporre questi fatti e a non fare solo delle insinuazioni; il senatore Vitale conferma che nelle sedi peri-

feriche del Banco la situazione lavorativa è molto onerosa e difficile), il senatore Bevilacqua sottolinea l'importante ruolo svolto dal Banco di Sicilia nel contesto dell'economia dell'isola e conclude esprimendo un giudizio favorevole alla conversione del decreto.

Il senatore Rastrelli dichiara che il Gruppo MSI-Destra nazionale ha deciso di condurre una forte battaglia per impedire la conversione del decreto, avendo tratto il convincimento che attraverso di esso il potere legislativo, perdendo la sua autonomia, si comprometta e ceda agli interessi del sistema bancario. Il decreto, inoltre, dà un ultimo colpo alla legge n. 787, il cui spirito e la cui filosofia vengono irrimediabilmente snaturati. In conclusione, si vogliono accollare allo Stato oneri di cui il sistema bancario dovrebbe assumersi tutte le responsabilità; la decadenza del decreto potrebbe finalmente consentire un riesame di tutti i problemi del sistema creditizio e della legge bancaria.

È dichiarata chiusa la discussione generale.

Il senatore Patriarca, dopo aver ricordato gli elementi emersi nell'ampio dibattito e le finalità del decreto-legge, si sofferma sulla situazione interna e del personale dei Banchi meridionali, con specifico riferimento al Banco di Napoli. Pone in rilievo che il Banco di Napoli ha registrato nel 1977 una perdita di oltre dieci miliardi a seguito del consolidamento dei crediti in essere verso gli enti locali, ma che lo stesso Banco è ritornato in attivo nell'esercizio successivo. La situazione del personale va indubbiamente rivista perchè vi sono problemi di *status* che va uniformato a quello degli altri dipendenti bancari, ma, a parte il fatto che le forze politiche hanno già mostrato di dedicare particolare attenzione ai temi previdenziali (ricorda al riguardo il progetto di legge Scotti), si deve tener conto che presso il Banco di Napoli sta lavorando una apposita commissione proprio per la soluzione di questi problemi.

Anche in materia statutaria vi sono indubbiamente esigenze di riforma, ma non pare opportuno derogare alla prassi secondo cui le modifiche passano attraverso una procedu-

ra interna, che si conclude poi con un decreto del Ministro del tesoro. In ogni caso si dovrebbe garantire la necessaria rappresentanza alle regioni dove prevalentemente operano i banchi e non a tutte le regioni nelle quali i banchi svolgono loro operazioni.

Circa i rilievi formulati sugli articoli 4 e 5, ritiene che il Ministro possa fugare le perplessità emerse e meglio spiegare le motivazioni politiche ed economiche delle norme suddette.

Il ministro Pandolfi si riporta ampiamente al suo intervento del 18 luglio per illustrare le finalità del provvedimento e, dopo averle sostanzialmente ripetute, sottolinea l'esigenza di giudicare il decreto per quello che direttamente dispone e per le ragioni di necessità ed urgenza in base alle quali è stato emanato. In particolare, conferma che la ricapitalizzazione costituisce la condizione indispensabile per consentire ai banchi la partecipazione ai consorzi di risanamento delle industrie del settore chimico, per cui l'eventuale non conversione in legge del decreto porrebbe il difficile interrogativo di come far partecipare i banchi meridionali a tali consorzi.

Circa l'articolo 4 il Ministro fa notare che le misure di finanza straordinaria ivi previste sono rimesse alla determinazione del Parlamento, nell'anno in corso in sede di conversione del decreto e per gli anni futuri tramite la legge finanziaria.

In ordine all'articolo 5, dopo aver ripercorso le linee ispiratrici della legge n. 787 e le modifiche successivamente subite, ricorda che la Banca d'Italia dovrà provvedere all'istruzione delle domande, la cui decisione è rimessa al CICR dato il rilevante interesse politico generale e l'interdisciplinarietà degli interventi.

Più in generale, osserva il Ministro, qualunque digressione al di là della portata immediata del provvedimento, soprattutto se destinata a toccare problemi di ordine più vasto sull'insieme del sistema bancario, porterebbe il discorso troppo al di fuori delle norme in esame; e sugli emendamenti, egli aggiunge, il Governo potrà rispondere convenientemente solo se sarà possibile compiere un minimo di istruttoria.

Si passa all'esame degli emendamenti.

Il senatore Patriarca propone di sostituire l'articolo 1 del decreto-legge per prevedere anche un conferimento di 15 miliardi (10 nel 1979 e 5 nel 1980) a favore dell'IRFIS.

Il ministro Pandolfi osserva che al momento non vi è necessità di questa ricapitalizzazione per l'IRFIS che, per la partecipazione ai consorzi, può giovare indirettamente dei fondi che vengono conferiti al Banco di Sicilia. Prega perciò il presentatore di ritirare l'emendamento, che viene infatti ritirato dal senatore Patriarca.

Il senatore Bonazzi presenta un emendamento sostitutivo dell'articolo 2 del decreto, che si sostanzia nell'eliminazione dell'inciso « in tutto o in parte » di cui al primo comma, nell'intento di non affidare al Ministro del tesoro un troppo ampio margine di discrezionalità.

Segue un dibattito nel quale intervengono i senatori Venanzetti, Patriarca, che si rimette al Governo, Anderlini e il ministro Pandolfi, il quale tra l'altro spiega che la destinazione dei conferimenti anche ad appositi fondi di riserva speciale non può essere rimessa, secondo gli statuti, che alle amministrazioni dei banchi.

Il senatore Bonazzi ritira l'emendamento, riservandosi di ripresentarlo eventualmente in Assemblea.

Il senatore Fermariello illustra quindi l'emendamento, già presentato, per stabilire che il Ministro del tesoro, sentiti il CICR e le Regioni interessate, provveda con propri decreti a modificare gli statuti dei banchi di Napoli, di Sardegna e di Sicilia sostituendo negli organi di amministrazione tutti i rappresentanti delle Camere di commercio con rappresentanti designati dalle regioni dove i banchi operano e garantendo una adeguata presenza di rappresentanti degli enti locali delle stesse regioni.

L'oratore richiama ampiamente le considerazioni da lui stesso svolte nella discussione generale; sottolinea la necessità di garantire una gestione di più alto livello e più efficiente ai Banchi meridionali nel momento in cui si conferiscono loro notevoli fondi; ricorda le varie vicende ed iniziative per addivenire a modifiche statutarie e pone in

evidenza la necessità di risolvere finalmente questo problema.

Aggiunge che l'emendamento non contiene disposizioni molto dettagliate, limitandosi a porre il problema della rappresentanza delle Regioni e degli enti locali, rimettendo la definitiva normativa ai decreti del Ministro del tesoro.

Si svolge un ampio dibattito che si incentra sui seguenti punti: sull'opportunità di prevedere con legge modifiche statutarie; sul merito delle modifiche indicate nell'emendamento; sulla possibilità di dettare disposizioni comuni per i tre banche meridionali in presenza di situazioni differenziate; sulla formulazione tecnica della proposta.

Intervengono, anche ripetutamente, il senatore Rastrelli (che ammonisce a non compromettere il sistema della gerarchia delle fonti e che ritiene che non si possa concedere al Ministro del tesoro una sorta di delega in bianco, senza la fissazione, da parte del Parlamento, di precisi criteri direttivi), il presidente Segnana (che pur apprezzando l'esigenza della massima rappresentatività delle Regioni non condivide l'eliminazione di tutti i rappresentanti delle Camere di commercio per le funzioni che queste, ristrutturate, possono assolvere), il senatore Andreatta (che ritiene si debba specificare che le Regioni di cui trattasi siano quelle nelle quali le banche « prevalentemente » operano e che sottolinea la differenza di situazioni tra Banco di Napoli e i due Banche, di Sicilia e di Sardegna, delle due Regioni a statuto speciale), il senatore Bevilacqua (che pure evidenzia le differenziazioni, per quanto concerne la rappresentanza di enti e organismi locali, tra i tre Banche), il senatore Pollastrelli (che ritiene invece il problema di ordine generale per i tre Banche) il senatore Anderlini (che dichiara che voterà a favore dell'emendamento), il senatore Patriarca (che ricorda le modifiche statutarie già proposte dallo stesso Banco di Napoli e che sottolinea le diverse esigenze che si pongono per gli altri due Banche), il senatore Bonazzi (che evidenzia come, secondo l'emendamento, il potere di scelta finale spetta al Ministro del tesoro), il senato-

re Santalco (secondo cui il problema andrebbe ulteriormente approfondito), il senatore Fermariello (che ribadisce le motivazioni dell'emendamento) e il Ministro del Tesoro.

Il Ministro Pandolfi fa notare che lo stesso statuto del Banco di Napoli prevede una procedura ordinaria di modificazione dello statuto (proposte del Consiglio di amministrazione; parere del Consiglio generale; intervento dell'Organo di vigilanza; decreto del Ministro del tesoro) per cui, anche dopo l'approvazione di una norma di legge in materia, non può essere escluso che gli organi statutari presentino altre modifiche che, in ipotesi, potrebbero annullare o di molto ridurre quelle stabilite per legge. Vi è quindi un problema di gerarchia delle fonti, che potrebbe forse essere risolto rinnovando completamente per legge tutta la materia.

L'emendamento, rileva inoltre il Ministro, necessiterebbe di una riformulazione, sia per renderne più chiara la portata che per evitare dubbi di interpretazione per lo stesso Ministro del tesoro a cui spetterebbe poi emanare i decreti modificativi degli statuti.

Il senatore Fermariello, dopo aver fatto presente che potrebbe anche proporre un testo molto più dettagliato e tale da ovviare alle preoccupazioni accennate dal Ministro, presenta una nuova formulazione, che si augura possa ottenere il consenso anche di altre forze politiche. Essa prevede che il Ministro del tesoro, sentiti il CICR e le Regioni interessate, provveda con propri decreti, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione, a modificare gli statuti dei tre Banche sostituendo, nel Consiglio generale del Banco di Napoli, nel Consiglio generale del Banco di Sicilia e nel Consiglio d'amministrazione del Banco di Sardegna, tutti i rappresentanti delle Camere di commercio con i rappresentanti designati dalle Regioni dove i Banche prevalentemente operano, ferma restando l'attuale rappresentanza degli enti locali.

Il senatore Patriarca si dichiara contrario; il Ministro del tesoro si rimette alla Commissione. Posto ai voti, l'emendamento non è accolto.

Si esamina quindi l'emendamento del senatore Andreatta, relativo al problema pensionistico, che viene riformulato nel senso di abrogare l'articolo 11 dell'allegato T alla legge 8 agosto 1895, n. 486 e per delegare il Governo ad emanare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione e sentite le rappresentanze sindacali, norme per adeguare il trattamento pensionistico dei dipendenti dei Banchi meridionali — fermo restando il rispetto dei diritti quesiti — a quello delle altre banche di diritto pubblico e per regolare la destinazione dei relativi fondi pensionistici.

Il senatore Anderlini annuncia voto favorevole. I senatori Pistolesi e Rastrelli espongono le ragioni della contrarietà del loro Gruppo. Il senatore Fermariello annuncia l'astensione del Gruppo comunista, ritenendo che il problema possa essere meglio risolto attraverso quella Commissione, appositamente costituita all'interno del Banco di Napoli, già ricordata dal relatore. Il senatore Patriarca si dichiara egualmente contrario per quest'ultima ragione e per l'opportunità di un approfondimento. Il Ministro Pandolfi rileva la non precisione del criterio direttivo, per il Governo, contenuto nell'emendamento, data la non uniformità del trattamento pensionistico delle banche di diritto pubblico, ma ritiene che la soluzione del problema, nel senso perseguito dal senatore Andreatta, possa essere agevolata dall'abrogazione dell'articolo 11 dell'allegato T alla legge n. 486 del 1895.

Il senatore Andreatta prende atto di questa dichiarazione del Ministro; fa notare come il PCI sembra disinteressarsi a questo problema; dichiara infine di ritirare l'emendamento riservandosi di ripresentarlo in Aula in un'altra formulazione.

Si esamina infine l'emendamento comunista relativo alla modifica dello statuto dell'IMI.

Il ministro Pandolfi rileva che trattasi di un argomento estraneo al contenuto del decreto, anche se esistono problemi di adeguamento statutario che andrebbero però meglio visti in un quadro complessivo. Osserva inoltre che già adesso la rappresentanza del Ministero del tesoro è proporzionata alla sua partecipazione al capitale dell'IMI e, per queste ragioni, prega i presentatori di ritirare l'emendamento.

Il senatore Andreatta riconosce l'anomalia di una mancata fissazione di termini per la scadenza dell'incarico del Presidente dell'IMI e sottolinea l'opportunità che i rappresentanti del Tesoro vengano scelti tra esperti, e non tra dirigenti delle varie burocrazie ministeriali.

Il senatore Bonazzi ritira l'emendamento, con riserva di sua ripresentazione in Assemblea.

Il senatore Patriarca viene quindi incaricato di riferire in Assemblea nei termini emersi dal dibattito.

*La seduta termina alle ore 14.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 24 LUGLIO 1979

*Presidenza del Presidente*

FAEDO

*La seduta inizia alle ore 16,25.***IN SEDE CONSULTIVA**

« Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, concernente nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato » (8).

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione).

Il senatore Schiano, designato estensore del parere, riferisce i lavori della Sottocommissione in ordine al decreto-legge in esame, proponendo uno schema che recepisce le conclusioni cui si è pervenuti in sede ristretta. In tale schema si premette che l'adozione per la sola parte economica dei livelli funzionali retributivi, rinviando a successivo provvedimento legislativo la disciplina dello stato giuridico, costituisce un modo irrazionale di legiferare; che tale anomalia è, tra l'altro, accentuata dalla previsione di due diversi sistemi di progressione economica (il primo che riguarda tra gli altri il personale della scuola, il secondo che riguarda a titolo sperimentale il personale delle università); che infine la complessità e il carattere tecnico della materia sarebbero più consoni allo strumento della delega legislativa al Governo, che non a quello del decreto-legge.

Dopo tali premesse si rileva che allo stato degli atti non è possibile, e per la complessità della materia e per i limiti temporali entro cui se ne dovrebbe esaurire l'esame, procedere ad una valutazione puntuale del decreto-legge anche in relazione alle molte e non univoche richieste di modifica provenienti dalle categorie interessate e prospettate dalle diverse forze politiche.

Si ritiene pertanto che ci si debba limitare, in questa sede, ad invitare la commissione di merito (tenuto conto che la materia universitaria e quella dell'istruzione artistica sono state oggetto di approfondito dibattito nella passata legislatura e che il modo con cui sono affrontate nel decreto-legge in esame può far temere che si prefigurino soluzioni che — prescindendo dal merito di esse su cui diverse sono le posizioni delle diverse parti politiche — sarebbe corretto adottare in sede di riforma dei rispettivi settori): in primo luogo a valutare l'opportunità, rispetto al personale docente dei conservatori e delle accademie, di introdurre nel decreto un'esplicita affermazione che l'inquadramento di esso al settimo livello non configura un'equiparazione degli istituti stessi a quelli di istruzione secondaria di secondo grado; in secondo luogo a considerare, per quanto concerne il personale universitario, che l'alterazione del rapporto tra la retribuzione dei docenti della scuola secondaria superiore e quella degli assistenti e dei professori universitari di ruolo interferisce con aspetti non marginali della riforma universitaria, mentre non sembra essere stato convenientemente approfondito lo sviluppo di carriera dei professori di ruolo.

Il senatore Schiano accenna quindi a taluni punti su cui la Sottocommissione non aveva raggiunto un accordo (tra essi il problema dell'indennità di funzione per il personale direttivo della scuola e quello dell'appiattimento delle carriere) e ad altri di minore rilevanza e di carattere particolare, nonché ad altre notazioni agli articoli del decreto-legge riguardanti il personale docente dell'università, che sono in parte alla base di quanto si propone di dire su tale materia nello schema di parere sopra esposto.

Si apre il dibattito: intervengono i senatori Maravalle, Mezzapesa, Conterno Degli Abbatì Anna Maria, Mascagni, Ulianich e Mitterdorfer.

Il senatore Maravalle rileva in primo luogo che la materia oggetto del decreto-legge per la sua complessità non è adatta ad essere regolata con un simile strumento, che oltretutto pone ristretti vincoli temporali alla sua approvazione. Dopo aver dichiarato di concordare in linea di massima con lo schema di parere predisposto dal designato estensore senatore Schiano, di cui propone peraltro di sopprimere il terzo punto della premessa, si dichiara d'accordo con la scelta (effettuata in Sottocommissione) di non entrare nel merito del provvedimento; non può, peraltro, non affermare la posizione critica del Gruppo socialista verso una normativa che non razionalizza l'impiego pubblico: si riferisce quindi in particolare al trattamento riservato al personale docente universitario, criticando lo sganciamento di esso da quello previsto per il personale docente della scuola secondaria (suggerisce al riguardo talune modifiche al punto a ciò relativo dello schema di parere), nonché all'assenza di ogni accenno al principio del pieno tempo per i docenti universitari. Osserva infine, per quanto riguarda il problema dei conservatori, che la situazione adottata nello schema di parere dovrebbe eliminare le preoccupazioni esistenti nel settore.

Il senatore Mezzapesa, concordando sullo schema di parere, dichiara peraltro non ritenere possibile che si sorvolino nel dibattito taluni aspetti particolari del decreto-legge, che destano preoccupazioni.

Si riferisce in particolare al personale docente dei conservatori (per il quale non pare accoglibile, anche dal solo punto di vista economico, l'inquadramento al settimo livello); al problema del mancato riconoscimento al personale docente dell'inquadramento al livello immediatamente superiore disposto all'articolo 3 per il personale amministrativo; a talune norme in tema di pensioni contenute nell'articolo 72 del decreto; all'articolo 57, per alcuni problemi che si pongono in relazione a sentenze già emanate dalla magistratura ordinaria del lavoro. Su tali punti si riserva di proporre, nella sede opportuna, eventuali emendamenti.

La senatrice Conterno Degli Abbati dichiara di concordare con la richiesta di sopprimere il terzo punto della premessa, formulata dal senatore Maravalle, mentre suggerisce di precisare, al secondo punto della premessa stessa, che ci si riferisce al personale non docente delle università e chiede, infine, chiarimenti sulla portata dell'ultima parte dello schema proposto.

Dopo che il senatore Schiano ha fornito delucidazioni in proposito, la senatrice Conterno Degli Abbati, rilevata l'importanza di affermare nel parere la difficoltà di affrontare i temi trattati con lo strumento legislativo del decreto-legge, anche in rapporto alle interferenze che si potranno avere con le progettate riforme dei settori di competenza della Commissione istruzione, entrando nel merito del provvedimento si dice contraria all'indennità di funzione di cui all'articolo 23 del decreto stesso ed osserva che l'equiparazione dei professori di ruolo dell'università giunti all'ultima classe di stipendio con i dirigenti statali — prevista all'articolo 26 — deve comportare l'estensione ad essi delle incompatibilità esistenti per i dirigenti dello Stato. Accenna infine a talune questioni di carattere particolare.

Il senatore Mascagni si sofferma ampiamente sui problemi relativi ai docenti nei conservatori di musica. In relazione ad essi, espresso il timore che la dizione usata nello schema di parere possa in realtà prefigurare una opzione per l'equiparazione ad un livello di istruzione piuttosto che ad un altro, ne propone una modifica dalla quale risulti chiara la volontà di non pregiudicare quanto si dovrà fare in sede di riforma del settore. Critica quindi l'assurdità di talune posizioni assunte da coloro che chiedono il riconoscimento del livello universitario dei conservatori, ed esprime preoccupazioni circa il movimento delineatosi tra i docenti di essi, ricordando gli esatti termini in cui la questione fu discussa sia in sede di riforma dell'istruzione secondaria superiore, che in sede di riforma universitaria; prospetta infine l'opportunità, ove vi fosse il tempo, di prevedere un incontro della Commissione con tutte le forze sindacali operanti nel settore.

Seguono brevi precisazioni del Presidente circa tale ultima proposta: rileva in particolare come i tempi per l'emanazione del parere e la procedura prevista in tale fase non consentano di realizzare incontri con le forze sindacali, che potranno essere promossi invece dai singoli Gruppi politici.

Il senatore Ulianich, dato atto all'estensore designato del parere del lavoro svolto, si sofferma in un'analisi dello schema proposto, al quale suggerisce talune varianti: in primo luogo al secondo punto della premessa il riferimento del personale non docente dell'università; quindi talune modifiche formali relative all'aggettivazione usata sia in merito alle richieste di modifica cui si fa riferimento nello schema, sia in merito ad apprezzamenti — teme possano essere in qualche modo vincolanti — circa il lavoro svolto nella precedente legislatura. Si dice quindi favorevole alla modifica proposta dal senatore Mascagni per la parte relativa ai conservatori di musica, proponendo poi di eliminare il riferimento a possibili interferenze con la riforma universitaria nell'ultima parte dello schema stesso. Sempre in tema di università, e passando ad un giudizio più propriamente di merito della normativa in esame, rileva la opportunità di affrontare in questa sede il problema dell'impegno a pieno tempo, la necessità di tener conto del periodo di straordinario attualmente previsto per i professori universitari, l'esigenza di abolire la gratuità di taluni incarichi; si dice infine favorevole — soprattutto in considerazione a quanto previsto dall'articolo 44 del decreto-legge — a collegare l'equiparazione del trattamento dei docenti universitari a quello dei dirigenti statali, con la previsione per i primi delle incompatibilità già sancite per gli altri.

Il senatore Mitterdorfer dopo aver ribadito la propria convinzione che la materia regolata nel provvedimento in esame, per la sua complessità, sia piuttosto adatta ad altri strumenti legislativi (in particolare ad una delega al Governo), dichiara di consentire con la soppressione della parte con cui ciò veniva affermato nello schema di parere proposto dal senatore Schiano, date le riserve formulate dai rappresentanti di altri Gruppi politici. Afferma infine, per quanto concerne i conservatori di musica, l'esigenza di chiarire che

l'inserimento dei docenti di essi al settimo livello retributivo non pregiudica il futuro assetto del settore.

Segue un breve intervento del presidente Faedo che sottolinea l'atipicità dell'istruzione artistica rispetto agli altri ordini di scuola, esprimendo quindi la preoccupazione che un provvedimento di natura economica — quale quello in esame — tocchi problemi che andrebbero piuttosto affrontati in sede di riforma (in particolare, per l'istruzione artistica e per l'istruzione universitaria).

Segue quindi la replica del designato estensore del parere. Il senatore Schiano, dopo aver dichiarato di accettare le modifiche proposte nel dibattito allo schema di parere da lui sottoposto alla Commissione (in particolare per quanto riguarda la soppressione del terzo punto della premessa, il riferimento al personale non docente dell'università, le correzioni di carattere pressochè formale suggerite dal senatore Ulianich), si sofferma sulle modifiche proposte al punto relativo all'istruzione artistica: su tale materia si apre un breve dibattito con l'intervento dei senatori Buzzi, Boggio, Mascagni e Ulianich, al termine del quale si conviene di modificare lo schema proposto nel senso di invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di introdurre nel decreto-legge da convertire un'esplicita affermazione che l'inquadramento del personale docente dei conservatori e delle accademie al settimo livello retributivo non pregiudica l'assetto del personale stesso in rapporto alla configurazione che a detti istituti sarà data in sede di riforma.

Il designato estensore del parere si sofferma quindi sulle correzioni proposte dal senatore Ulianich all'ultima parte dello schema: anche in relazione ad esse si apre un breve dibattito cui partecipano i senatori Ulianich, Salvucci, Buzzi, Conterno Degli Abbati, Maravalle e Chiarante; al termine di esso si concorda sull'opportunità di non inserire, nel parere da trasmettere alla 1ª Commissione, tale punto.

Infine la Commissione conferisce mandato al senatore Schiano di trasmettere alla Commissione di merito il parere, nei termini definiti dal dibattito sopra riportato.

*La seduta termina alle ore 18,10.*



## SOTTOCOMMISSIONI PER I PARERI

### ISTRUZIONE (7°)

MARTEDÌ 24 LUGLIO 1979

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Schiano, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

*alla 1ª Commissione:*

8 — « Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, concernente nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato »: *rimessione alla Commissione plenaria.*

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

---

### **1<sup>a</sup> Commissione permanente**

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

*Mercoledì 25 luglio 1979, ore 10*

---

### **3<sup>a</sup> Commissione permanente**

(Affari esteri)

*Mercoledì 25 luglio 1979, ore 10*

---

### **8<sup>a</sup> Commissione permanente**

(Lavori pubblici, comunicazioni)

*Mercoledì 25 luglio 1979, ore 10*

---

### **9<sup>a</sup> Commissione permanente**

(Agricoltura)

*Mercoledì 25 luglio 1979, ore 10*

---

### **11<sup>a</sup> Commissione permanente**

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

*Mercoledì 25 luglio 1979, ore 10*

---